

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI**

**CORSO DI LAUREA IN STORIA  
CLASSE: L-42  
REGOLAMENTO DIDATTICO**

**ARTICOLO 1**

**Funzioni e struttura del Corso di studio**

1. È istituito presso l'Università degli studi di Torino il Corso di Laurea in STORIA della classe L-42. Il Corso di Laurea in STORIA è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Storia (L-42) di cui al DM 16 marzo 2007 (*G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155*).
2. Il Corso di Laurea in STORIA ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di STUDI STORICI e afferisce alla Scuola di SCIENZE UMANISTICHE.
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di Laurea in STORIA, di seguito indicato con CCL.
4. Il presente Regolamento (redatto nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato accademico), in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento (di riferimento) si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di STUDI STORICI e/o della Scuola di SCIENZE UMANISTICHE, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Torino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli



studi di Torino, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

## ARTICOLO 2

### Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali

- \*possedere una buona preparazione umanistica generale;
- \*possedere una solida preparazione storica che spazia dall'antichità al mondo contemporaneo;
- \*aver sviluppato la capacità di una lettura complessa del fatto storico attraverso lo studio della geografia, della letteratura, della filosofia, dell' antropologia, della sociologia.

Il percorso formativo è articolato in due momenti principali: una preparazione di base comune che consiste in 114 crediti di attività formative di base e caratterizzanti di cui 54 destinati ai SDD che coprono l'intero arco cronologico; 24 crediti destinati agli approfondimenti curriculari: 1) in ambito storico-letterario per gli studenti che intendano prepararsi all'insegnamento nelle classi di concorso 50-51/A- Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 43/A-Italiano, storia, geografia nella scuola media; 2) in ambito storico-filosofico per gli studenti che intendano prepararsi all'insegnamento nella classe di concorso 37/A-Filosofia e storia; 3) in ambito storico-sociale per gli studenti che intendano approfondire la conoscenza di metodologie e di saperi afferenti all'area storica.

2

### **Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)**

Il/La laureato/a:

possiede una conoscenza generale dei principali ambiti umanistici, di tutti i periodi storici e dell'evoluzione del dibattito storiografico nei diversi ambiti di ricerca; conosce a livello di base i principali strumenti metodologici utili alla comprensione del contesto culturale in cui si situa il fatto storico; possiede una padronanza adeguata del lessico caratteristico delle discipline umanistiche e una conoscenza più approfondita di quello storico.

Le capacità in oggetto saranno acquisite attraverso la frequenza ai corsi e ai seminari e valutate sia attraverso l'esame scritto e orale, sia attraverso la prova finale.

### **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**

Il/La laureato/a:



possiede abilità critiche per contestualizzare e interpretare un documento; è in grado di comprendere la produzione scientifica nei diversi ambiti storici. Il laureato acquisisce tali abilità attraverso diverse modalità didattiche: lezioni frontali; esercitazioni scritte; seminari di approfondimento disciplinare e metodologico. Tali abilità saranno valutate attraverso esami scritti e orali

### **Autonomia di giudizio (making judgements)**

Il/La laureato/a:

sa applicare a casi specifici le conoscenze più generali in suo possesso;  
sa utilizzare i principali strumenti bibliografici e informatici di indagine in formato digitale; è in grado di contestualizzare le interpretazioni del passato e, comprendendone le ragioni culturali e ideologiche, è in grado di elaborare giudizi autonomi. Tali conoscenze e abilità saranno valutate principalmente attraverso la prova finale e le esercitazioni seminariali che la precedono.

### **Abilità comunicative (communication skills)**

Il/La laureato/a:

possiede abilità sintetiche e argomentative per esporre con efficacia un problema o illustrare un fenomeno nel proprio ambito di studi; è in grado di utilizzare in modo adeguato il lessico specifico nell'ambito umanistico e storico.

Modalità didattiche: tali abilità verranno acquisite mediante le lezioni frontali e le esercitazioni seminariali e verranno verificate attraverso gli esami scritti e orali.

3

### **Capacità di apprendimento (learning skills)**

Il/La laureato/a è in possesso della metodologia opportuna per iniziare un proprio percorso di approfondimento; sa individuare e scegliere gli strumenti bibliografici; è consapevole dell'importanza del rigore filologico, dell'accuratezza della documentazione, della precisione negli elaborati di livello universitario; sa come individuare strumenti e procedure in grado di aumentare la propria conoscenza.

Le capacità di impostazione di una ricerca, di utilizzazione appropriata degli strumenti bibliografici e delle banche dati sarà verificata soprattutto nella stesura dell'elaborato della prova finale.

### **Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)**

I laureati del corso potranno trovare sbocchi occupazionali negli ambiti della divulgazione, promozione e conservazione della cultura storica presso case editrici, uffici stampa, enti pubblici e privati. Potranno inoltre svolgere mansioni di impiegato o di funzionario amministrativo presso aziende pubbliche e private. I laureati del Corso che intendano dedicarsi all'insegnamento possono acquisire i crediti necessari per accedere alla professione di insegnante nelle scuole



secondarie di primo e secondo grado secondo titoli e modalità previsti dalla legislazione vigente (attualmente laurea magistrale, percorso di abilitazione/concorso).

**Il corso prepara alle professioni che richiedano una base umanistico-storica e una spiccata versatilità culturale: divulgatori e comunicatori nel campo degli eventi e dei servizi di cultura, redattori editoriali per discipline storico-umanistiche, documentalisti ed esperti in campo archivistico, bibliotecario e museale, organizzatori di eventi storico-culturali.**

### ARTICOLO 3

#### Requisiti di ammissione e modalità di verifica (Laurea)

1. Il corso di Laurea in STORIA è ad accesso non programmato
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per poter frequentare lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale che sarà verificata attraverso il Test di Accertamento dei requisiti minimi e i colloqui con i tutor del corso di Laurea. Nel caso si osservino lacune e debolezze nelle conoscenze e abilità pregresse lo studente dovrà seguire attività didattiche di riallineamento.
4. Dopo l'iscrizione, sarà pertanto necessario sostenere un test di valutazione (TARM, secondo modalità stabilite dal CCL e pubblicate nel Manifesto degli Studi, al fine di verificare la richiesta adeguatezza della preparazione iniziale). Il test, a risposta multipla, verterà su argomenti di lingua italiana e comprensione del testo.
5. A coloro che non superano il test saranno assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

### ARTICOLO 4

#### Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.



3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo nonché con il Regolamento del Dipartimento di riferimento.

4. Gli iscritti al Corso di Laurea in STORIA non decadono dalla qualità di studente: in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCL della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.

## **ARTICOLO 5**

### **Attività Formative, insegnamenti, curricula e docenti**

1. Il Corso di Laurea non si articola in curricula .
2. Il piano di studio è descritto nell'allegato n. 2, che viene annualmente aggiornato.

## **ARTICOLO 6**

### **Tipologia delle attività formative**

1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in periodi didattici, approvato dal CCL e pubblicato nel Manifesto degli studi. L'articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7 comma 6, all'interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma dell'art 23 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo.

2. I corsi sono di norma di 36 ore per 6 crediti o di 72 ore per 12 crediti, secondo una ripartizione del 24% di lezione frontale, seminari, o analoghe attività, e del 76% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. I laboratori corrispondono normalmente a 3 crediti e possono giungere al 10% del peso orario complessivo.

3. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di corso di Laurea e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCL di volta in volta.



4. Gli studenti del Corso di Laurea/Laurea Magistrale possono ottenere il riconoscimento di tirocini, stages, ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino a 18 crediti fra quelli a scelta dello studente, di cui 6 entro i 180 crediti e 12 oltre il livello minimo di 180.

5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ovvero della Scuola e deliberate dal competente organo accademico, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

## **ARTICOLO 7**

### **Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti**

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

5. Il calendario degli esami di profitto prevede 8 appelli, stabiliti annualmente e distribuiti nel corso dell'anno accademico. Gli appelli sono ridotti a 3 per corsi non attivati nell'anno.

6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento (ovvero della Scuola di riferimento), su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.



7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione consultiva paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni.
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o per sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
13. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo *curriculum* personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
14. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
15. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
16. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.



## **ARTICOLO 8**

### **Prova finale e lingua straniera**

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 180 crediti, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale consiste nella discussione di una breve dissertazione scritta.
2. La dissertazione, che deve avere un certo carattere di originalità e costituire un primo approccio al lavoro scientifico, può consistere: a) nell'inquadramento dello stato della questione e nella rassegna critica della letteratura scientifica relativa ad un argomento circoscritto; b) in un saggio breve di ricerca originale. La dissertazione va preparata sotto la guida di uno dei docenti con i quali si è sostenuto almeno un esame durante il percorso di studio; tale docente assume il ruolo di relatore in sede di esame finale.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
4. I crediti relativi alla lingua straniera, associati alla prova finale previsti nella scheda delle attività formative, devono riguardare generalmente una delle lingue europee principali e si conseguono normalmente con apposite prove, secondo quanto indicato nei percorsi di studio.

## **ARTICOLO 9**

### **Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti**

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

## **ARTICOLO 10**

### **Propedeuticità, Obblighi di frequenza**

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie.
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria, salvo diverse indicazioni inserite nei programmi degli insegnamenti.



## **ARTICOLO 11**

### **Piano carriera**

1. Il CCL determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCL.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

## **ARTICOLO 12**

### **Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree**

9

1. Salvo diverse disposizioni, il Consiglio propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in STORIA dell'Università di Torino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento dei crediti maturati nella sede di provenienza purché compatibili con l'ordinamento in vigore.
2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso di laurea.



3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 12 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
4. Sarà possibile il riconoscimento di crediti assolti in «Ulteriori attività formative» (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 6 crediti.
5. Salvo il caso della provenienza da altri Corsi di Laurea della classe L-42 o di classi affini o comunque corrispondenti e affini in previgenti ordinamenti, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 90.
6. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dalla Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea: in questo caso il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 90.

### **ARTICOLO 13**

#### **Docenti**

A. Docenti del corso di studio:

L-ANT/02 STORIA GRECA A CATALDI SILVIO PO  
L-ANT/02 STORIA GRECA: ESEGESI DELLE FONTI CUNIBERTI GIANLUCA RU  
L-ANT/03 STORIA ROMANA A RODA SERGIO PO  
L-ANT/03 STORIA ROMANA A GIORCELLI SILVIA PO  
L-ANT/03 STORIA ROMANA: ESEGESI DELLE FONTI CASTELLO MARIA G. RD  
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA E ARATO FRANCO PA  
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE A SERGI GIUSEPPE PO  
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE B ARTIFONI ENRICO PO  
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE C VALLERANI MASSIMO VALERIO PA  
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE SEMINARIO ZABBIA MARINO RU  
M-STO/02 STORIA MODERNA D ALBERTONE MANUELA PO  
M-STO/02 STORIA MODERNA SEMINARIO BELLIGNI ELEONORA RU  
M-STO/03 STORIA BIZANTINA GALLINA MARIO PO  
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA C LEVI FABIO PO  
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA C SODDU PAOLO RU  
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA D BONGIOVANNI BRUNO PO  
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA L MANA EMMA RU  
M-STO/04 STORIA DEL RISORGIMENTO MONTALDO SILVANO PA  
M-STO/06 STORIA DELLE RELIGIONI Docente a contratto  
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO A MONACI ADELE PO  
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO B GIANOTTO CLAUDIO PO  
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE COZZO PAOLO PA

10



M-STO/09 PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA Docente a contratto  
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE TUCCARI FRANCESCO PO

## B. Docenti di riferimento

### Docenti di Riferimento

1.	MANA Emma	M-STO/04	RU	1	Base/Caratterizzante
2.	RODA Sergio	L-ANT/03	PO	0.5	Base/Caratterizzante
3.	SERGI Giuseppe	M-STO/01	PO	0.5	Base/Caratterizzante
4.	SODDU Paolo	M-STO/04	RU	1	Base/Caratterizzante
5.	TUCCARI Francesco	SPS/02	PO	1	Caratterizzante
6.	VALLERANI Massimo	M-STO/01	PA	0.5	Base/Caratterizzante
7.	ZABBIA Marino	M-STO/01	RU	0.5	Base/Caratterizzante
8.	ALBERTONE Manuela	M-STO/02	PO	1	Base/Caratterizzante
9.	ARATO Franco	L-FIL-LET/10	PA	1	Base
10.	ARTIFONI Enrico	M-STO/01	PO	1	Base/Caratterizzante
11.	BONGIOVANNI Bruno	M-STO/04	PO	0.5	Base/Caratterizzante
12.	CASTELLO Maria Goretti	L-ANT/03	RD	0.5	Base/Caratterizzante
13.	COZZO Paolo	M-STO/07	RU	0.5	Caratterizzante
14.	CUNIBERTI Gianluca	L-ANT/02	PA	0.5	Base/Caratterizzante
15.	FORNO Mauro	M-STO/04	RU	0.5	Base/Caratterizzante
16.	GIANOTTO Claudio	M-STO/07	PO	1	Caratterizzante

## ARTICOLO 14 Orientamento e Tutorato

1. Il tutorato di consulenza allo studio è svolto dai docenti del Corso di laurea. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell'azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L'attività tutoriale nei confronti del laureandi è svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di inserimento e orientamento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle apposite strutture (Job Placement) attivate presso la scuola di Scienze Umanistiche.

### 2. Docenti:

Soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lett. B del DL n. 105/2003

Soggetti previsti nei Regolamenti di Ateneo.



## **ARTICOLO 15**

### **Assicurazione della Qualità e Gruppo di Riesame**

1. Il Presidente del Corso di Studio è il responsabile dell'Assicurazione della Qualità e sovrintende alla redazione dei Rapporti di Riesame (annuale e ciclico); può nominare un suo delegato quale referente dell'Assicurazione della Qualità.
2. Il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame, che procede all'autovalutazione e alla stesura del Rapporto di Riesame (annuale e ciclico) del Corso di Studio.
3. Il Rapporto di Riesame è un processo periodico e programmato di autovalutazione che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento, il Rapporto di Riesame individua le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme con tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione.
4. Il Gruppo di Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studio, da un numero di professori stabilito dal Consiglio del Corso di Studio e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del Corso di Studio sottopone i Rapporti di riesame al Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità. Non possono far parte del Gruppo di Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica di riferimento del Corso di Studio stesso.

12

## **ARTICOLO 16**

### **Commissione consultiva paritetica**

1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione consultiva paritetica con compiti di istruzione e di proposta.
2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un componente si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione è reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all'efficacia e alla funzionalità dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio;



svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.

4. Il Presidente del Corso di studio può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

## **ARTICOLO 17**

### **Altre Commissioni**

1. Il consiglio di corso di studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Avverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio.

## **ARTICOLO 16**

### **Modifiche al regolamento**

13

1. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. I regolamenti didattico dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

## **ARTICOLO 19**

### **Norme transitorie**

1. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Storia siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il Consiglio di corso di Laurea determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove



necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti;  
stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del  
piano carriera.

